



pertec

pertec

IL NUOVO PATENT BOX

MIMIT

NUOVO PATENT BOX

Superdeduzione del 110% su spese di R&S, Innovazione Tecnologica e Design

Superdeduzione del 110% su spese di R&S, Innovazione Tecnologica e Design

Art. 6 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146

Art. 1, comma 10, legge 30 dicembre 2021, n. 234 ("c.d. "Legge di Bilancio 2022")

1. OBIETTIVI

Il Nuovo Regime Patent Box consiste in uno **sgravio fiscale** calcolato in riferimento ai costi di Ricerca e Sviluppo sostenuti per lo sviluppo e il mantenimento di **software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli**.

Il regime agevolativo opzionale ha l'obiettivo di **rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine**, in quanto:

- incentiva la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all'estero da imprese italiane o estere
- incentiva il mantenimento dei beni immateriali in Italia evitandone la ricollocazione all'estero
- favorisce l'investimento in attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di ideazione estetica e design.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono esercitare l'opzione per il nuovo regime Patent Box i **soggetti titolari di reddito d'impresa**, ovvero:

- persone fisiche che esercitano imprese commerciali
- società per azioni e in accomandata per azioni, SRL, società cooperative e società di mutua assicurazioni residenti in Italia
- enti pubblici e privati che abbiano come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
- società in nome collettivo (SNC) e in accomandita semplice (SAS), sono escluse le società semplici
- società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato purchè con tali paesi esteri sia in vigore un accordo che eviti la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione in Italia alla quale possono essere attribuiti beni immateriali.

L'opzione può essere esercitata dal soggetto titolare del **diritto allo sfruttamento economico** dei beni immateriali oggetto dell'agevolazione, definito dalla normativa "Investitore". Non rientra nella definizione di "Investitore" il soggetto che, pur essendo titolare del diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile, non resta inciso dai costi sostenuti nell'effettuazione dei suddetti investimenti in attività rilevanti o, comunque, non sopporta il rischio degli investimenti, né acquisisce i benefici delle attività rilevanti;

Il Patent Box non può essere usufruito dalle società in stato di fallimento, liquidazione o coinvolte in altre procedure concorsuali. Inoltre sono escluse le imprese che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

Le opere di ingegno, il cui uso consente di usufruire della tassazione agevolata con il decreto Patent Box, sono i seguenti beni immateriali:

- **software protetto da copyright;**
- **brevetti** industriali, brevetti invenzioni e invenzioni biotecnologiche, brevetti per modello utilità, brevetti e certificati di specie vegetali, topografie di prodotto a semiconduttori;
- **disegni e modelli**, nonché di processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelati;
- due o più beni immateriali tra quelli indicati sopra, collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all'uso congiunto degli stessi.

Le nuove disposizioni escludono dall'ambito dei beni agevolabili i marchi di impresa e il *know-how*.

4. SPESE AMMISSIBILI

Sono agevolabili i costi sostenuti per la **creazione e lo sviluppo dei beni intangibili** che rientrano nelle seguenti attività:

- 1) **ricerca industriale e sviluppo sperimentale;**
- 2) **innovazione tecnologica;**
- 3) **design e ideazione estetica;**
- 4) **tutela legale dei diritti sui beni immateriali.**

Rilevano anche le spese per attività svolte dall'Investitore mediante contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché con società con le quali non sussiste un legame di controllo diretto o indiretto (no attività infragruppo). Tutto ciò, a condizione che le attività siano svolte sotto la direzione tecnica dell'Investitore attraverso il proprio personale.

Le attività devono essere svolte in laboratori, o strutture, situati in Italia, in Stati appartenenti all'Unione europea, o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

Ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare la maggiorazione del 110%, rilevano le seguenti spese:

- a) **personale;**
- b) **quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa** e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività agevolabili;
- c) **servizi di consulenza;**
- d) **materiali, forniture e altri prodotti impiegati nelle attività agevolabili;**
- e) spese connesse al **mantenimento dei diritti** su beni immateriali agevolati, al **rinnovo** degli stessi a scadenza, alla loro **protezione**, anche in forma associata, e quelli relativi alle **attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi**.

La superdeduzione può essere fruita solo a partire dal momento in cui si ottiene la privativa industriale. A partire da tale momento si possono recuperare i costi sostenuti per la creazione e lo sviluppo del bene immateriale negli 8 anni precedenti (meccanismo del **recapture** dei costi). A titolo esemplificativo, per una privativa ottenuta nel 2021 si possono recuperare i costi sostenuti fino al 2013 incluso.

Sono esclusi dal meccanismo di recapture i costi di R&S sostenuti in anni precedenti per privative industriali ottenute prima del 2021 in virtù della decorrenza del requisito della privativa dal 2021. Di converso, beneficiano della super deduzione quei costi di R&S sostenuti nel 2021 o anni successivi in relazione a privative industriali ottenute in anni precedenti (purché successivi al 2020).

5. ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione consiste in una deduzione extracontabile relativa a IRES e IRAP connessa ad una maggiorazione del 110% dei costi sostenuti per la creazione e lo sviluppo dei beni intangibili agevolati. A fronte di un costo sostenuto pari a € 1.000,00, il beneficiario dell'opzione otterrà un risparmio IRES e IRAP pari a € 307,00 (circa il 30,7%), considerando l'aliquota IRES del 24% e l'aliquota IRAP del 3,9%.

L'agevolazione è cumulabile per le stesse spese con il credito di imposta R&S.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d'imposta per il quale si intende optare per la stessa, è valida per **cinque periodi di imposta**, è irrevocabile e rinnovabile.



PERTEC SRL

Sede legale e operativa: Via Pienza n.100 – 41126 Modena (MO)– Tel. 059-460732 – email:
commerciale@pertec.it - www.pertec.it